CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

VIENI A VIVERE A VARESE IN SICUREZZA
(*codice 2616*)

Articolo 1 - Finalità

Nell'ambito della linea strategica "Attrattività", la Camera di Commercio di Varese intende favorire un equilibrio sostenibile tra lo sviluppo degli esercizi pubblici di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. e il diritto dei residenti alla quiete e alla sicurezza pubblica.
La misura è finalizzata a sostenere gli esercenti che aderiscono al "Protocollo di intesa per la gestione partecipata della movida nella provincia di Varese e per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici", di seguito "Protocollo", che intendono realizzare investimenti in ambito di sicurezza, attraverso l'installazione, l'implementazione e l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di illuminazione delle aree di pertinenza, nonché tutti gli interventi volti a migliorare la sicurezza e l'accessibilità dei locali.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria e Regime di aiuto

Le risorse finanziarie complessivamente stanziate per l'iniziativa ammontano a 50.000,00 euro.
Camera di Commercio si riserva la facoltà, con apposito provvedimento, di incrementare la suddetta dotazione finanziaria qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.
I benefici del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni di natura pubblica riconosciuti per le stesse spese ammissibili, fatto salvo per le misure generali.
Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente avviso si fa rinvio al suddetto Regolamento. In ogni caso nulla di quanto previsto nel presente avviso può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di partecipazione le micro, piccole e medie imprese varesine, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, in possesso dei seguenti requisiti dalla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo:

- avere sede legale e/o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Varese;
- avere formalmente aderito al "Protocollo di intesa per la gestione partecipata della movida nella provincia di Varese e per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici";
- essere regolarmente iscritte e attive nel Registro Imprese ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale: nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di Commercio, l'impresa risulti non in regola con il versamento del diritto annuale, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni lavorativi dall'apposita richiesta inviata via pec dagli uffici camerali;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
- non essere sottoposte ad alcuna procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente;
- non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Varese, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui art. 9 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non avere legali rappresentanti o amministratori per i quali sussistano condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

- aver assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofali previsto dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Modalità di adesione al Protocollo
Gli operatori economici che svolgono le attività menzionate dall'art. 86 T.U.L.P.S. possono manifestare la volontà di adesione al Protocollo mediante la compilazione di apposito modulo, che deve essere trasmesso, a seconda dell'affiliazione dell'impresa, ai seguenti soggetti:

- Associazioni di categoria firmatarie del Protocollo, qualora l'operatore economico sia loro associato. L'Associazione curerà il successivo inoltro alla Prefettura, alla Questura, al Comune di riferimento e all'Arma dei Carabinieri;
- Camera di Commercio di Varese, qualora l'operatore economico non sia associato a nessuna delle Associazioni di categoria firmatarie. Camera di Commercio provvederà a curarne il successivo inoltro alle Istituzioni competenti.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la sezione dedicata sul sito camerale (link: https://www.va.camcom.it/index.php?id_oggetto=42&id_doc=121&id_sez_ori=-1&template_ori=4).

Articolo 4 – Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 5.000,00 euro per progetto. L'investimento minimo deve essere pari ad almeno 1.500,00 euro.

Le spese dovranno essere strettamente funzionali agli impegni reciproci previsti dal Protocollo d'Intesa per la messa in sicurezza dei locali, sostenute dal soggetto beneficiario **a decorrere dal 9 luglio 2026 e fino al 30 giugno 2027**.

A titolo esemplificativo, sono ammesse le seguenti voci di spesa:
a) Interventi strutturali e di prevenzione dei rischi:

- acquisto, installazione o ammodernamento di impianti di videosorveglianza per monitorare ingressi, uscite e aree circostanti l'attività;
- sistemi di illuminazione per le aree intorno alle attività e per i parcheggi privati;
- interventi di manutenzione o adeguamento funzionale di aree interne ed esterne, purché finalizzati all'incolumità pubblica;
- spese per consulenze professionali finalizzate all'adeguamento normativo e tecnico in materia di prevenzione dei rischi e acustica (nel limite massimo del 20% del costo totale dell'intervento).

b) corsi di formazione e attività di informazione:

- partecipazione a percorsi di formazione specialistica per gestori, dipendenti e collaboratori (mirati alla somministrazione responsabile, prevenzione abusi, contrasto alla somministrazione ai minori, gestione degli accessi);
- ideazione, grafica e stampa del "Codice di condotta dell'avventore" da esporre nei locali e sui siti web.

Le spese sono ammissibili al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga realmente ed effettivamente il costo senza possibilità di recupero. In quest'ultimo caso, il richiedente dovrà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si comunica il regime fiscale a cui è soggetto, completo dei riferimenti normativi circa la non recuperabilità dell'IVA.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- essere sostenute dal 9 luglio 2026 e fino al 30 giugno 2027;
- riportare il codice CUP (Codice Unico di Progetto)[1] assegnato nell'atto di concessione del contributo;
- essere comprovate da fatture, o documentazione fiscalmente equivalente, con la chiara indicazione della fornitura resa;
- essere corrispondenti all'intero valore del servizio/bene acquistato (non ammessi pagamenti parziali);

[1] Come previsto dal D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023, art. 5, comma 6. Il codice CUP.

- essere comprovate da documentazione attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

Articolo 5 - Presentazione delle domande di partecipazione

La domanda di partecipazione può essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma ReStart, disponibile al link http://restart.infocamere.it, **dal 12 novembre 2026 (ore 10:00) al 26 febbraio 2027 (ore 12:00)**.
Alla richiesta di partecipazione, generata online in ReStart e firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente o dall'eventuale intermediario, deve essere allegata la seguente documentazione:

- MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE disponibile sul sito camerale alla sezione Contributi e agevolazioni, compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- Preventivi di spesa relativi agli interventi che si intendono realizzare;

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario deve essere allegato anche il modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto digitalmente sia dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente o dall'aspirante imprenditore che dal soggetto intermediario.
Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 6 - Concessione

Camera di Commercio ammette le imprese sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione fino a concorrenza dello stanziamento disponibile, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 3 del presente Avviso e della congruità degli interventi previsti rispetto alle finalità del bando.
E' facoltà dell'Ente camerale richiedere via pec all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro 10 giorni lavorativi dall'invio della relativa richiesta comporta l'esclusione dalla partecipazione.
Le istruttorie si concludono di norma entro 60 giorni dal perfezionamento della domanda di partecipazione, completa di tutte le integrazioni.
Camera di Commercio pubblica sul proprio gli elenchi delle domande ammesse e dà comunicazione via pec a tutte le imprese richiedenti circa gli esiti istruttori relativi alla propria domanda di partecipazione.

Articolo 7 - Obblighi delle imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie sono obbligate a:

- rispettare di tutte le condizioni previste dal Bando;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste;
- sostenere un investimento di importo pari almeno al 70% di quanto ammesso in sede di concessione, non inferiore a quanto previsto all'art. 4 del Bando;
- richiedere preventiva autorizzazione, adeguatamente motivata, e almeno 10 giorni prima del termine per l'invio della rendicontazione finale, dell'eventuale variazione dell'intervento per ammesso, scrivendo all'indirizzo PEC protocollo.va@va.legalmail.comcom.it;
- conservare per un periodo di almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 8 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

La rendicontazione finale deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma ReStart, disponibile al link http://restart.infocamere.it, **dal 1° aprile 2027 ed entro il 30 luglio 2027**.
Alla richiesta di rendicontazione, generata online in ReStart firmata digitalmente, deve essere allegata la seguente documentazione:

- modulo di rendicontazione finale, sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;

- copia delle fatture (nel formato elettronico inviato a mezzo SDI), con la chiara descrizione del bene/servizio acquisito e l'indicazione del codice CUP (Codice Unico di Progetto);
- quietanze di pagamento (bonifici in stato pagato/eseguito e/o estratto conto), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione/fornitura, l'importo, le modalità e la data di pagamento. Non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico;
- certificazione Iban dell'impresa beneficiaria, su carta intestata dell'Istituto di credito.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Non sono ammissibili:

- le fatture prive di CUP o non opportunamente integrate con le modalità di cui al provvedimento Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025 (Qualora il CUP non sia stato indicato in fattura, o sia stato indicato in modo errato, è necessario procedere all'integrazione elettronica della fattura originale, secondo le modalità indicate dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. 563301/2025 del 10 dicembre 2025. Dal 27 gennaio 2026, nel portale "Fatture e Corrispettivi" dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il servizio web attraverso il quale il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto (di seguito, CUP) relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico);
- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (ad esempio permuta con altri beni o servizi);
- qualsiasi forma di autofatturazione.

In fase di istruttoria di rendicontazione viene verificata la correttezza della documentazione presentata, chiedendo all'impresa via pec, laddove necessario, tutte le integrazioni per un corretto esame della rendicontazione prodotta. La mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dall'invio della relativa richiesta comporta la revoca del contributo.
La liquidazione del contributo si conclude, di norma, entro 30 giorni dal perfezionamento della pratica di rendicontazione, completa di tutte le integrazioni
Al momento della liquidazione dei contributi, le imprese dovranno aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui, a seguito dei controlli sulle autocertificazioni, emergano irregolarità contributive, il contributo verrà erogato all'impresa al netto della quota di contributi non pagati, che sarà versata agli enti previdenziali e assicurativi (articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98).

Articolo 9 – Controlli

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. Nel caso di controlli a campione la percentuale di verifiche non potrà essere inferiore al 10%.

Articolo 10 – Revoca del contributo

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'intervento previsto o realizzazione di un intervento di importo inferiore al 70% di quanto ammesso in sede di concessione o inferiore al minimo previsto dall'art. 4;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 8;
- venire meno, prima della liquidazione del contributo, dei requisiti di cui all'art. 3;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- mancata conservazione per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo della documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 9 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 9.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere

restituite, maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 11 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale, a cui è demandata l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti attuativi del presente regolamento.

Articolo 12 - Informativa sul trattamento dei dati ex art 13 Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio di Varese in qualità di titolare del trattamento ("Titolare")

Tipi di dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I Dati Personali saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:

- adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

Destinatari e trasferimento dei dati personali

I Dati Personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

Conservazione dei dati personali

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

Diritti

Si ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, si ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

In ogni caso si ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.